



**DISCIPLINARE GENERALE
DI CONCESSIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO
DI QUALITA' AMBIENTALE DEL
PARCO NATURALE REGIONALE FIUME OFANTO**

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare di carattere sperimentale, ha una durata di anni 3 (tre) dalla sua approvazione nelle more dell'approvazione di un Regolamento in materia. Il presente disciplinare stabilisce le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Ente di Gestione del Parco ai fini dell'utilizzo del proprio marchio collettivo di qualità ambientale e della denominazione "Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto".

L'oggetto del presente disciplinare generale è quello di definire le modalità di concessione gratuita d'uso del Marchio collettivo di Qualità Ambientale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (d'ora in avanti denominato Marchio), nonché le procedure di controllo e verifica per il rilascio dello stesso.

La presente procedura in particolare definisce anche le modalità di controllo e verifica per il rilascio del logo del Marchio.

Art. 2 – Obiettivi e finalità del marchio

L'Ente Parco intende promuovere le produzioni ed i servizi presenti sul territorio dei comuni del Parco valorizzandone la qualità ai fini di:

- *perseguire specifici approcci di corresponsabilità con i conduttori per introdurre forme di gestione capaci di garantire i Servizi Ecosistemici prioritariamente riferiti alla prevenzione del rischio idraulico, al presidio e manutenzione naturalistica e idraulica e al paesaggio.*
- *aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica e produttiva del territorio e garantire la salvaguardia del suo ambiente naturale;*
- *garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l'accesso ai servizi ed ai prodotti a minor impatto ambientale;*
- *incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio, salvaguardando le tradizioni locali;*
- *semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio;*

Art. 3 – Titolarità, denominazione ed uso del marchio

La Provincia di Barletta Andria Trani in qualità di Soggetto affidatario della gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (per effetto della D.G.R. 28 maggio 2013 n. 998), è titolare del Marchio di qualità del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto.

Nelle more dell'approvazione del presente disciplinare saranno predisposti il logo/loghi e la grafica del Marchio/Marchi del Parco.

L'uso del Marchio del Parco e della relativa denominazione è concesso al soggetto responsabile dell'organizzazione che produce beni o eroga servizi; l'Ente Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità istitutive.

Il marchio e la denominazione "Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto" sono oggetto di registrazione presso la CCIAA territorialmente competente.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

a. Parco: Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto;

b. Area del Parco: Area protetta come perimetrata dalla L.R. 7/2009 e come individuata dalla ZSC IT9120011 Valle Ofanto - Lago Capacciotti;

c. Aree Contigue: Aree come proposte dal Piano Territoriale del Parco (art. 21 NTA e Tav.VIII Zonizzazione del Parco)

d. Territorio dei Comuni del Parco: Intero territorio comunale di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta S. Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trinitapoli;

e. Territorio dei Comuni extraregionali contermini al Parco: Intero territorio comunale di Lavello, Melfi, Montemilone e Monteverde;

f. Organizzazione: gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associate o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;

g. Marchio del Parco: è il segno distintivo costituito dall'emblema del Parco e dalla denominazione "Marchio del Parco";













h. Beneficiario: l'organizzazione che abbia ottenuto la concessione d'uso del Marchio del Parco secondo quanto previsto nel presente disciplinare generale;







i. Disciplinare tematico: documento in cui sono indicati i requisiti che i beneficiari del Marchio del Parco devono soddisfare relativamente ai loro processi di produzione di beni e/o fornitura di servizi;

l. Convenzione: il contratto tra Parco e Beneficiario stipulato al termine della procedura di concessione del Marchio del Parco. In essa sono riportati gli obblighi e i diritti delle parti nell'ambito del rapporto relativo all'uso del Marchio del Parco.

Art. 5 - Campo di applicazione

Il sistema di concessione del Marchio è articolato in 3 categorie alle quali corrispondono altrettanti disciplinari tematici. Nella tabella seguente sono descritte le categorie, le organizzazioni che possono richiedere il Marchio ed i livelli di attribuzione per come descritto negli stessi disciplinari tematici.

| <i>Categorie e riferimento al Disciplinare</i> | <i>Organizzazioni che possono richiedere il rilascio del Marchio</i> | <i>Livelli di attribuzione</i> |
|---|---|---|
| Disciplinare tematico per i servizi di accoglienza turistica e ristorazione | Strutture ricettive: alberghiere, extra-alberghiere e all'aperto, tra cui sono compresi alberghi, ristoranti, agriturismi, bed & breakfast, rifugi, affittacamere, unità abitative, appartamenti, campeggi, ostelli, case per ferie, ecc. Organizzazioni che offrono servizi di ristorazione |  : base   : intermedio    : massimo |
| Disciplinare tematico per l' educazione ambientale e dei servizi per la fruizione sostenibile del Parco | Aziende, Cooperative, associazioni, ONLUS o altre organizzazioni (anche ditte individuali) che svolgono attività di educazione ambientale, comprese le guide escursionistiche o che offrano servizi per la fruizione sostenibile del Parco. |  : base   : intermedio    : massimo |

| | | |
|---|---|---|
| Disciplinare tematico per i prodotti agroalimentari e nofood | Aziende agricole che producono prodotti agroalimentari primari e nofood (ad es. cereali, frutta, ortaggi, erbe, funghi, uova, latte crudo, miele, materiali legnosi, ecc.) ed Aziende che producono prodotti agroalimentari trasformati (ad es. lattiero-caseari, carni, pasta, panetteria, confetture, sott'olio e sott'aceto, vini e liquori, inscatolati vari, ecc.) |  : base   : intermedio    : massimo |
|---|---|---|

Art. 5 - Ambito territoriale di pertinenza

Le organizzazioni che possono essere beneficiarie dell'uso del Marchio del Parco sono esclusivamente quelle che insistono all'interno del territorio dei comuni del Parco e dei comuni extraregionali contermini al Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto.

Possono inoltre beneficiarie dell'uso del Marchio del Parco associazioni ed aziende che lavorano e producono servizi e prodotti all'interno dell'area protetta e dell'area contigua del Parco, benché l'ubicazione della loro sede legale sia esterna al territorio di riferimento sopra indicato.

Art. 6 - Conformità normativa

Il Marchio del Parco può essere concesso unicamente alle organizzazioni che operino nel rispetto della conformità normativa in riferimento alle leggi vigenti.

Art. 7 - Uso del marchio

Il Marchio del Parco non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome del produttore di beni o prestatore di servizi cui si riferisce.

È vietata l'associazione del Marchio del Parco a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall'organizzazione richiedente.

Art. 8 - Modalità di concessione d'uso del marchio

A decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare di carattere sperimentale, e per una durata di anni 3 (tre), nelle more dell'approvazione di un Regolamento in materia, chiunque intenda utilizzare il marchio e la denominazione " Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto " dovrà inoltrare richiesta all'Ente Parco secondo le modalità previste nel presente disciplinare.

La richiesta o strumento di autovalutazione il cui modello è pubblicato sul sito istituzionale del Parco e sul sito web della Provincia Barletta Andria Trani, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it

Il presente Disciplinare generale Marchio di Qualità Ambientale, a cui sono allegati i vari disciplinari tematici, è il documento di riferimento UNICO per le Organizzazioni che vogliono richiedere il Marchio.

Le organizzazioni richiedono il Marchio compilando il modello di Autovalutazione in tutte le sue parti relativo alle proprie categorie di appartenenza. Per la compilazione del modello suddetto, le organizzazioni devono far riferimento alle indicazioni e ai requisiti contenuti nel relativo Disciplinare tematico, così come indicato nella tabella dell'art. 5.

L'organizzazione è inoltre tenuta ad inviare oltre alla lettera di trasmissione ed al modello di autovalutazione, la documentazione di riferimento (copia in formato digitale) all'Ufficio del Parco. La stessa, in originale, deve essere conservata presso la sede dell'organizzazione ed esibita in occasione di verifiche e controlli da parte dell'Ufficio del Parco o suoi incaricati.

A seguito della ricezione della documentazione sopra detta, l'ufficio la trasmette alla Commissione tecnico consultiva del Parco (di cui all'art. 10) che procede all'esame e valutazione della stessa; a seguito di tale valutazione può inoltre richiedere documentazione integrativa e a tal fine provvede a formulare entro 10 giorni l'elenco della documentazione integrativa richiesta. Il richiedente dovrà inviare la documentazione sopra detta nei successivi 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

La Commissione verifica la conformità della documentazione prodotta ai criteri di riferimento; nell'ipotesi in cui l'organizzazione richiedente non provvede all'invio delle integrazioni richieste nel termine sopra detto, ovvero nell'ipotesi in cui le integrazioni prodotte non siano idonee a rendere l'istanza accoglibile, l'ufficio con apposita comunicazione provvederà a rendere nota al richiedente l'archiviazione della pratica dandone congrua motivazione.

L'Ufficio del Parco, in caso di esito positivo dell'istruttoria della Commissione, provvede ad organizzare le attività di audit iniziale.

Art. 9 - Concessione del marchio

Terminate le operazioni di verifiche di avvio, sia in caso di assenza di non conformità o con azioni correttive attivate ed accettate dall'ufficio del Parco, lo stesso propone, entro dieci giorni, per il tramite del responsabile, la concessione in uso del Marchio di Qualità Ambientale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, all'organizzazione richiedente.

Successivamente al provvedimento di concessione, l'Ufficio del Parco convoca l'organizzazione per la sottoscrizione dell'apposita convenzione che definisce i termini della concessione e gli impegni assunti da ambo le parti. Solo ad avvenuta sottoscrizione della convenzione si potrà utilizzare il logo del Marchio.

Una volta completata la procedura, l'Ufficio del Parco provvede alla pubblicazione della denominazione dell'organizzazione nell'elenco dei soggetti a cui è stato attribuito il Marchio, visibile nel sito web del Parco in apposita sezione dedicata.

L'uso del logo viene concesso ad ogni impresa per un periodo di tre anni.

Trascorsi i tre anni deve essere presentata all'Ufficio del Parco una domanda di rinnovo valida per un periodo di ulteriori tre anni. Trascorsi i sei anni (tre di prima concessione più tre di rinnovo) è necessario presentare nuova richiesta di concessione attraverso una nuova compilazione del modello di autovalutazione.

Se, nel corso del periodo di validità della concessione d'uso del marchio, l'organizzazione si trova ad aver modificato le condizioni legali ed operative che hanno portato alla rispondenza ai requisiti previsti dallo specifico disciplinare tematico applicabile, l'organizzazione sarà tenuta a comunicare tali modifiche all'Ufficio del Parco.

L'Ufficio del Parco con il supporto della Commissione tecnico consultiva del Parco prenderà in esame la comunicazione ricevuta e valuterà se tali modifiche comportano una revisione della

concessione d'uso oppure no. Nel primo caso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'Ufficio del Parco programmerà un audit straordinario.

Art. 10 - Commissione tecnico consultiva dell'Ente Parco

Per la gestione del Marchio del Parco l'Ente individua nella Commissione tecnico consultiva del Parco, come definita dalla D.G.P. n.34 del 16/05/2014, la struttura operativa atta a supportare l'Ufficio del Parco nella stesura delle convenzioni da sottoscrivere, istruire le pratiche di richiesta di concessione del Marchio del Parco e verificare la correttezza dell'intero processo di concessione/rinnovo.

Nelle more della costituzione della Commissione, le relative funzioni sono svolte dall'Ufficio del Parco.

Art. 11 - Convenzione tra ente parco e detentore del marchio del parco

L'uso del Marchio del Parco è regolato tramite specifica Convenzione tra l'Ente Parco e il Beneficiario stipulata dalla Direzione dell'Ente.

Nella Convenzione è prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Disciplinare e di quelli specifici individuati nella Convenzione stessa.

Art. 12 - Modalità d'uso del marchio del parco

Il Marchio del Parco deve essere riprodotto dal Beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nella dichiarazione di protezione allegata alla Convenzione.

Il Beneficiario è responsabile dell'uso che fa del Marchio del Parco e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare.

Art. 13 - Sorveglianza e controllo

A garanzia del corretto impiego del marchio, l'Ente Parco identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente disciplinare generale ed ai singoli disciplinari tematici dei prodotti e/o dei processi.

L'Ufficio del Parco si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, saranno effettuati senza alcun preavviso.

Il controllo potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che l'organizzazione autocertifica all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del marchio e tutti gli impegni che l'organizzazione prende nei confronti dell'Ente Parco in relazione all'uso del marchio.

I controlli effettuati dagli incaricati dell'Ufficio del Parco non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 - Segnalazione di violazioni

Qualora l'Ufficio del Parco constati che un'impresa convenzionata all'uso del Marchio non ha rispettato i requisiti previsti dal presente disciplinare generale ed ai singoli disciplinari tematici, procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal successivo articolo

15. Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte della Comunità del Parco, da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori / erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.

Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

L'Ufficio del Parco e si riserva di informare nei modi ritenuti più opportuni i consumatori.

Art. 15 - Sanzioni

Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di operatori non concessionari saranno perseguiti a norma di legge.

Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente disciplinare e nei disciplinari tematici, l'Ente Parco potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine dell'Ente.

Art. 16 - Revoca della concessione

Sarà facoltà del Parco revocare la concessione di uso del Marchio del Parco anche prima della scadenza naturale della stessa, nel cui il Concessionario contravvenga a uno qualsiasi degli obblighi assunti in sede di sottoscrizione della convenzione, o a una delle clausole del presente Disciplinare e/o dei Disciplinari Tematici, o per attività palesemente contrarie alle finalità del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.

Il Parco ha inoltre, facoltà di revocare e/o sospendere la concessione in casi di accertate violazioni anche in merito alla mancata acquisizione del Nulla Osta dell'Ente Parco o della Comunicazione, ove previsti.

La concessione può essere revocata unilateralmente dal Parco anche nell'ipotesi di fallimento del Concessionario, così come nel caso in cui il Parco venga a conoscenza di situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipulazione della convenzione stessa.

La dichiarazione di revoca verrà comunicata dal Parco al Concessionario a mezzo PEC o lettera raccomandata ed avrà effetto immediato dalla data del suo ricevimento.

A partire da tale data il Concessionario dovrà cessare di utilizzare il Marchio del Parco in qualsiasi manifestazione della propria attività aziendale. Il Parco si riserva la possibilità, in caso di violazioni particolarmente gravi, di intimare al concessionario di ritirare anche i prodotti e il materiale pubblicitario già distribuiti sui punti vendita.

Art. 17 – Pubblicizzazione del Disciplinare

L'Ente di Gestione del Parco provvederà a pubblicare il presente Disciplinare sul sito istituzionale della Provincia Barletta Andria Trani e lo trasmetterà alla Regione Puglia - Ufficio Parchi ed alla Comunità del Parco, al fine di facilitare all'utenza pubblica e privata l'accesso diretto.

Art. 18 - Controversie

Gli abusi nell'uso del Marchio da parte del Beneficiario o da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia.

In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, è competente il Foro di Trani.

Art. 19 – Disposizioni finali

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ed ha durata di anni 3 (tre). Il Presidente ne dispone, a mezzo degli Uffici competenti, la pubblicazione e la diffusione, secondo quanto previsto dal precedente art. 17.

In fase di prima applicazione del presente disciplinare, la sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 11 è subordinata alla preventiva registrazione del marchio da parte dell'Ente di gestione.